

**OGGETTO:** direttive per l'approvazione del rendiconto annuale



## **TRIBUNALE DI TRANI**

**IL PRESIDENTE**

### **DIRETTIVE PER L'UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Si rende necessario regolamentare le procedure di amministrazione di sostegno per le quali si reputa necessario l'intervento domiciliare in forza .

Dette procedure hanno dovuto subire un forzoso arresto in costanza dell'epidemia COVID 19 che ha coinvolto l'intero territorio nazionale, dunque è indispensabile apportare correttivi tali da consentire la eliminazione dell'arretrato e contemperare le esigenze dei G.O.P., anche in relazione alle minime disponibilità del veicolo ministeriale in dotazione alla Presidenza nonchè del personale ausiliario.

Allo stato, avendo appurato indirettamente la disponibilità di tutti i G.O.P., si stabilisce che i giudici onorari, in piena autonomia, potranno gestire i fascicoli per i quali è indispensabile l'accesso presso le abitazione dei beneficiandi individuando numero due udienze mensili nelle quali assolvere all'onere dell'udienza domiciliare.

Per non aggravare ulteriormente di oneri i G.O.P. si assegna a costoro uno specifico ambito territoriale sul quale operare in tema di "udienza domiciliare", facultando gli stessi giudici onorari di delegare formalmente il collega, per la sola udienza domiciliare, nel cui territorio ricade la residenza del beneficiando.

La divisione territoriale in cui i G.O.P. dovranno operare è così individuata:

- Il G.O.P. Dott.ssa Alimento nella Città di Barletta;
- Il G.O.P. Dott. Lattanzio nella Città di Trani;
- Il G.O.P. Dott.ssa De Serio nella Città di Ruvo di Puglia e nelle ipotesi di residenza temporanea del beneficiando in strutture socio-sanitarie ubicate in Modugno e Bitonto;
- Il G.O.P. Dott. Montecalvo nelle Città di Corato et Andria;
- Il G.O.P. Dott. Camporeale nelle Città di Molfetta, Bisceglie, Terlizzi, Canosa di Puglia, Minervino et Spinazzola (per le molteplicità delle località viene concessa la possibilità di organizzare le udienze straordinarie nel numero massimo di tre mensili).

Al solo fine di consentire un equo orientamento dei GOP, quali G.T. addetti all'Ufficio della Volontaria Giurisdizione, nell'ambito della procedura di approvazione del rendiconto della gestione economica che i tutori e/o amministratori di sostegno sono tenuti a presentare annualmente, congiuntamente alla relazione che specifichi le condizioni psicofisiche del beneficiando, ritengo utile emanare le seguenti linee di demarcazione.

Come è ben noto, ai sensi dell' art. 380 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del rinvio espresso di cui all'art. 411c.c., alla chiusura di ogni anno va presentato da parte del tutore/ads il rendiconto economico, ovverosia le diverse entrate e uscite che sono state effettuate nell'ambito dell'amministrazione, opportunamente certificate da un'esaustiva documentazione da allegare alla relazione, al fine di ottenere l'approvazione scritta del rendiconto da parte del Giudice tutelare.

Orbene, il controllo del giudice tutelare riguarda l'analisi di congruità e di equilibrio delle spese affrontate, in considerazione delle entrate e del tenore di vita tenuto dallo stesso amministrato; nel rendiconto, pertanto, deve essere riportata la situazione generale del patrimonio; nella relazione illustrativa allegata sarà necessario indicare se lo stesso è o meno in salute a seconda dei problemi da cui lo stesso è afflitto, se è autonomo o meno, la sua situazione abitativa e, conseguentemente, in caso di assenza di autonomia ed autodeterminazione, chi ed in quale misura si prende cura dello stesso.

Ove l'amministrato o tutelato dovesse essere assistito quotidianamente dal convivente amministratore/tutore, a questi è possibile riconoscere un equo compenso sino ad € 800,00, rapportato alle effettive condizioni patrimoniali e di salute dell'infermo, in forza dell'impegno nella quotidiana gestione, purchè non vi sia alcun contratto di collaborazione continuativa con persone estranee.

Manda alla Segreteria di questa Presidenza per la comunicazione del presente decreto a:

- Magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Trani;
- Dirigente Amministrativo del Tribunale di Trani;
- Direttori Amministrativi del Tribunale di Trani;

- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Trani, 5 ottobre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott. Antonio de Luce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'de Luce', is written over the printed name of the President of the Tribunal.